

L.R. n. 13 DEL 17.7.2013 TESTO UNICO IN MATERIA DI TURISMO. “NORME ED INDIRIZZI PER LA QUALIFICAZIONE DELLA RICETTIVITA’ TURISTICA”.

ART. 1 SCOPI

La Provincia, nell’ambito delle funzioni amministrative conferite dall’art. 4 comma 3 lett d) della legge regionale 17.7.2013, n. 13 “Testo unico in materia di turismo”, disciplina le modalità ed i criteri per la concessione ed erogazione alle imprese turistiche di finanziamenti per il miglioramento della offerta ricettiva e adeguamento delle aziende ricettive in attività.

ART. 2 DESTINATARI

Possono usufruire dei benefici della presente legge i titolari o gestori di imprese turistico-ricettive private, singole o associate, per la realizzazione degli interventi di cui al successivo art. 4, purchè regolarmente iscritti al Registro delle Imprese, nonché i soggetti titolari di partita IVA non ancora iscritti nel Registro delle Imprese.

In quest’ultimo caso, la liquidazione del relativo contributo rimane subordinata alla attestazione di avvenuta iscrizione al registro delle imprese.

Nel caso in cui l’investimento sia realizzato da un soggetto diverso dal proprietario dell’immobile, è necessario il previo assenso del medesimo.

ART. 3 PROVVIDENZE

Per la realizzazione delle iniziative di cui al successivo art. 4 la Provincia riconosce, in favore degli aventi titolo, il concorso sugli interessi relativamente ai mutui concessi da Istituti bancari convenzionati, nella misura massima di quattro punti del tasso di riferimento stabilito dal Ministero competente per le operazioni di credito turistico- alberghiere.

Qualora quest’ultimo fosse inferiore alla misura massima della agevolazione concedibile, le provvidenze saranno riconosciute fino alla concorrenza dello stesso.

Alle parti viene lasciata libertà di stabilire le condizioni di stipula, ferma restando la misura del contributo erogabile.

Il tasso di stipula è fisso.

I contributi, da corrispondere direttamente alle Banche convenzionate, in unica soluzione ed in forma attualizzata, intervengono su mutui di importo pari al settanta per cento dell’investimento ritenuto agevolabile.

I contributi sono concessi anche su mutui contratti con Istituti bancari, a condizioni liberamente concordate tra le parti, a valere su fondi BEI o altri fondi in valuta estera.

In quest’ultimo caso, il tasso da prendere a riferimento è pari al tasso della raccolta, oltre la maggiorazione forfettaria determinata periodicamente dal Ministero competente con proprio decreto.

I benefici di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato alle imprese, con riferimento al Regolamento CE 1998/2006 e s.m.i. in materia di aiuti d’importanza minore “de minimis”.

In particolare:

- a) le agevolazioni concesse non sono cumulabili con altre provvidenze comunitarie, nazionali, regionali o comunali per gli stessi interventi dell’investimento agevolabile, ad eccezione del caso di agevolazioni fiscali avente carattere di generalità e uniformità su tutto il territorio

nazionale. Laddove l'investimento agevolabile sia stato per uno o più interventi finanziato con altre provvidenze, saranno agevolabili esclusivamente gli interventi non oggetto di tali contributi;

- b) per la stessa spesa ritenuta ammissibile è consentito l'accesso alle agevolazioni previste da fondi pubblici di garanzia operanti in regime "de minimis" nel rispetto del divieto di cumulo di aiuti fissato ai sensi del Reg. CE 1998/2006. Nel caso di aiuti concessi in regime ordinario ai sensi del Reg. CE 800/2008 il cumulo delle agevolazioni derivante dall'intervento di fondi pubblici di garanzia operanti sia in "de minimis" che in regime ordinario, non potrà superare le intensità massime di aiuto previste per ciascuna tipologia progettuale;
- c) Nel caso in cui l'impresa acceda ad interventi a favore del capitale di rischio utilizzati per finanziare i medesimi costi considerati ammissibili ai sensi del citato art. 79 della l.r. n. 13/2013, le percentuali di aiuto previste dallo stesso, verranno ridotte del 50% in generale e del 20% per le imprese destinatarie situate in zone assistite, nei primi 3 anni del primo investimento in capitale di rischio e fino a concorrenza dell'importo complessivo ricevuto.

L'ammissione alle provvidenze di cui al presente articolo è sempre determinata previa presentazione di domanda secondo le modalità di cui al successivo art 5.

Nel caso di domanda di rinegoziazione, di cui all'art. 81 comma 5, ai fini del calcolo del concorso sugli interessi, il residuo importo di mutuo in linea capitale non potrà superare il 70% dell'investimento originariamente agevolabile. In particolare la possibilità consentire l'operazione di mutui già contratti è condizionata alla verifica dell'utilizzo degli stessi per le finalità di cui all'art. 79 della L.R. n. 13 del 12.7.2013 sulla base della seguente documentazione:

- a) contratto di mutuo rinegoziato che dovrà contenere il vincolo di destinazione di cui all'art. 83;
- b) documentazione attestante le spese sostenute, attraverso la produzione di fatture - o di altri titoli di spesa fiscalmente regolari - debitamente quietanzate. I pagamenti dei titoli di spesa possono essere regolati esclusivamente attraverso bonifico bancario, ricevuta bancaria o altro strumento di pagamento bancario di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, pena l'esclusione del relativo importo dal calcolo delle agevolazioni. E' in ogni caso escluso dal calcolo delle agevolazioni l'importo pagato per contanti ovvero l'importo che risulti regolato attraverso cessione di beni usati o compensazioni di qualsiasi genere tra il fornitore ed il beneficiario ;
- c) l'interessato deve dichiarare, ai sensi della normativa vigente, che tali fatture si riferiscono alle opere realizzate ed oggetto di finanziamento;
- d) copia autentica della concessione edilizia ove richiesta o altro documento equipollente ai sensi della normativa vigente;
- e) copia autentica del progetto esecutivo;
- f) computo metrico consuntivo redatto secondo il vigente elenco regionale dei prezzi;
- g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del beneficiario, ai sensi della normativa vigente, che i titoli di spesa di cui al punto b) si riferiscono agli interventi realizzati ed oggetto di finanziamento;

ART. 4

INTERVENTI AMMISSIBILI

I contributi in c/interessi sono concessi per gli interventi di seguito indicati, tenuto conto delle priorità sotto elencate:

- a) realizzazione opere di miglioramento, ampliamento e ammodernamento di aziende ricettive alberghiere in attività;
- b) realizzazione opere di miglioramento, ampliamento e ammodernamento di aziende ricettive in attività, extralberghiere e all'aria aperta;
- c) acquisto e ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di immobili esistenti già adibiti ad attività ricettiva alberghiera;
- d) acquisto, recupero e restauro di edifici di particolare interesse storico, artistico o ambientale per la realizzazione di strutture alberghiere e residenze d'epoca gestite in forma imprenditoriale;
- e) acquisto e ristrutturazione di immobili esistenti da destinare ad attività ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta.

Gli interventi per i quali si richiede il finanziamento agevolato potranno essere finanziati solo se successivi alla data di presentazione della relativa domanda di agevolazione.

Rimane esclusa dai benefici di legge la compravendita di immobili in cui la parte venditrice e la parte acquirente risultino legate da rapporto di parentela fino al 4° o di affinità fino al 2°, ovvero siano coniugi.

Nel caso di società, le spese in questione rimangono ammissibili esclusivamente in proporzione alle quote di partecipazione, nell'impresa acquirente, degli altri soci che non risultino le stesse persone, coniugi, parenti o affini di secondo grado con il titolare o con i soci dell'impresa venditrice.

Nel caso, inoltre, che il richiedente le agevolazioni sia una ditta individuale che acquista da società, risulterà ammissibile la sola quota parte dell'immobile non riferibile alla partecipazione nella società venditrice detenuta dalla medesima persona, da un parente fino al 4° grado o affine entro il 2° grado o dal coniuge.

Le domande ritenute ammissibili, ordinate in una graduatoria secondo fasce di priorità, verranno finanziate fino alla concorrenza dello stanziamento di bilancio regionale.

Gli interventi di cui al comma 1 sono quelli ritenuti utili alla qualificazione dell'offerta ricettiva, inclusi quelli concernenti l'arredamento, la realizzazione di strutture congressuali, sportivo ricreative, di ristoro, annesse alla ricettività, di cui costituiscono parte integrante purchè la spesa sostenuta non sia prevalente rispetto all'investimento principale.

ART. 5

DOMANDE

Per l'ottenimento dei benefici di cui alla L.R. 13/2013, i soggetti interessati devono presentare apposita istanza, utilizzando il modello predisposto dal Servizio competente.

La domanda deve essere inviata, completa della documentazione indicata nel successivo art. 6, alla Provincia competente in triplice copia, di cui una in bollo e due in carta semplice, complete dei relativi allegati.

Una quarta copia, in carta semplice e senza allegati, deve essere inviata a: Regione dell'Umbria - Servizio Turismo e Industria Alberghiera.

Tutte le domande ritenute ammissibili sono ordinate in una graduatoria con riferimento, di norma, a due scadenze semestrali, 30 aprile e 31 ottobre di ogni anno, salvo diversa scadenza stabilita dalla Provincia.

Le domande verranno finanziate fino alla concorrenza dello stanziamento di bilancio regionale, tenuto conto delle priorità indicate al successivo art. 8, previo trasferimento dei fondi regionali richiesti.

ART. 6

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

1. Le domande per l'ammissione ai benefici di legge devono essere corredate della seguente documentazione:

- a) sintetica relazione illustrativa dell'intervento;
- b) copia conforme del permesso a costruire o dell'autorizzazione rilasciata dalla Amministrazione comunale competente e relativi allegati (grafici di progetto e relazione tecnica);
- c) computo metrico estimativo delle opere da realizzare redatto con riferimento all'elenco regionale dei prezzi vigente, debitamente firmato dal tecnico responsabile;
- d) copia del contratto di acquisto dell'immobile, nei casi previsti alle lettere c), d), e) dell'art. 79 della legge, debitamente registrato o del preliminare;
- e) preventivi di spesa relativi ad eventuali acquisti di beni, attrezzature, arredi forniti da Ditte specializzate;
- f) in caso di società, copia dell'atto costitutivo, dello Statuto ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la costituzione della società, la localizzazione della sede legale, amministrativa, operativa e l'assetto societario;
- g) certificato di iscrizione della Ditta nel registro delle imprese (presso la C.C.I.AA) ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il numero di partita Iva e la data di rilascio dello stesso (per le ditte individuali);
- h) certificato di iscrizione della Ditta nel registro delle imprese (presso la C.C.I.AA) ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la costituzione dell'impresa (per le società);
- i) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso del requisito di piccola o media impresa;
- l) dichiarazione attestante l'importo complessivo dei contributi pubblici di cui la Ditta può avere beneficiato nei tre esercizi antecedenti;
- m) dichiarazione di particolare interesse storico artistico- ambientale nell'ipotesi di cui alla lett. d) art. 79;
- n) in caso di domanda prodotta dal gestore, copia autentica del contratto di affitto di durata almeno pari a quella del piano di ammortamento del mutuo;
- o) piano finanziario dettagliato in cui sia indicato l'ammontare della spesa complessiva da sostenere per il progetto di investimento e relativa copertura finanziaria - copia del contratto di mutuo originario in caso di richiesta di rinegoziazione.

2. Le domande prive di tutta o di parte della documentazione elencata al comma 1 sono improduttive di effetti e saranno prese in considerazione solo dal giorno del loro completamento che, comunque, non potrà avvenire oltre 90 gg. dal ricevimento della richiesta di integrazione della documentazione, decorsi i quali si intendono decadute.

3. I soggetti ammessi a finanziamento dovranno rispettare le normative in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro ed in materia previdenziale, contributiva e fiscale. Il mancato rispetto delle norme, se non sanato entro i termini previsti dall'Amministrazione, è causa di revoca del finanziamento concesso.

ART. 7

ISTRUTTORIA

- Il procedimento amministrativo per l'ammissione ai benefici della L.R.13/2013, prende avvio dalla data di assunzione al protocollo della Provincia competente della relativa istanza e si conclude, salvo richieste di integrazione della documentazione allegata, entro il termine di 90 gg. a

decorrere dalle 2 scadenze semestrali (30 aprile e 31 ottobre di ogni anno), o da diversa scadenza fissata dalla Provincia.

- L'istruttoria amministrativa, da concludersi entro 30 gg. dalla presentazione della domanda (salvo eventuale richiesta di integrazione della stessa), è tesa a verificare la legittimità e la completezza della istanza, e la regolarità della documentazione allegata.

- L'istruttoria tecnica consiste nella verifica degli elaborati progettuali (grafici di progetto e relazione tecnica, computo metrico estimativo, preventivi di spesa) da effettuarsi anche mediante sopralluoghi presso la struttura oggetto dell'investimento, ha per scopo quello di determinare l'entità della spesa agevolabile e la congruità dell'intervento richiesto rispetto alle fattispecie finanziabili previste dalla Legge, nonché di fissare i termini per il completamento dei lavori.

- L'istruttoria tecnica si conclude entro 60 gg. dall'invio della documentazione tecnica allegata alla domanda, salvo eventuale richiesta di integrazione della stessa.

- Ai fini della ammissibilità di tutti o di parte degli interventi previsti, si stabilisce che le opere eseguite prima della presentazione della domanda, nonché eventuali acquisti di arredi ed attrezzature perfezionati antecedentemente alla data di presentazione della stessa, sono escluse dai finanziamenti, fatte salve le spese di cui alle operazioni di rinegoziazione di mutui già contratti, ordinari o in valuta.

La Provincia comunica ai richiedenti l'esito dell'istruttoria e l'eventuale ammissibilità dell'istanza ai benefici di legge.

ART. 8

GRADUATORIA

- Per la formulazione della graduatoria l'Ufficio competente distingue le domande secondo le fasce di priorità indicate dall'art. 79 della L.R. assegnando a ciascuna di esse il seguente punteggio:

- 1^a fascia comprendente le domande pervenute a valere sulla lett. a) dell'art. 79 della L.R. punti 10;

- 2^a fascia comprendente le domande pervenute a valere sulla lett. b) dell'art. 79 della L.R. punti 8;

- 3^a fascia comprendente le domande pervenute a valere sulla lett. c) dell'art. 79 della L.R., punti 6;

- 4^a fascia comprendente le domande pervenute a valere sulla lett. d) dell'art. 79 della L.R., punti 4;

- 5^a fascia comprendente le domande pervenute a valere sulla lett. e) dell'art. 79 della L.R., punti 2.

- 6^a fascia comprendente le domande pervenute a valere sull'art. 81 comma 4 "rinegoziazione mutui non assistiti da contributo pubblico-"punti 1.

- Nell'ambito delle singole fasce di cui al comma precedente, alle domande pervenute vengono aggiunti punti 0,60 quando le stesse ricadono nell'ambito dei centri storici e un ulteriore punteggio di 0,40 nel caso che le iniziative medesime prevedano opere per il risparmio energetico ed un ulteriore punteggio di 0,40 nel caso che sia le opere che gli arredi producano effetti di ecocompatibilità.

Nel caso che l'intervento richiesto sia destinato alla realizzazione di opere finalizzate al passaggio ad un livello di classificazione superiore viene assegnato un punteggio aggiuntivo di 0,50.

In caso di parità di punteggio le domande vengono inserite nella graduatoria secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

ART. 9

AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

Le domande ritenute finanziabili ed inserite nella graduatoria formulata ai sensi del precedente art. 8, vengono progressivamente finanziate fino alla concorrenza dei fondi disponibili.

L'ammissione ai benefici viene disposta con provvedimento dirigenziale entro il termine di 90 gg. dal trasferimento dei fondi regionali richiesti.

La Provincia invia alla Ditta interessata, alla Regione dell'Umbria e all'Istituto bancario prescelto dal beneficiario per la stipula del mutuo la comunicazione di ammissione a finanziamento, allegando, in copia, la documentazione tecnica presentata dall'impresa.

Il provvedimento di ammissione ai benefici di legge, individua i tempi tecnici da rispettare per la realizzazione delle opere, graduati tra un minimo di 6 mesi ed un massimo di 3 anni, tenuto conto delle risultanze della istruttoria tecnica (sopralluogo iniziale e relazione elaborata da personale tecnico dell'Ufficio competente).

Lo stesso provvedimento dà atto che per l'intera durata del mutuo gli immobili per i quali sono stati concessi i contributi pubblici sono soggetti al vincolo di destinazione d'uso, secondo le modalità indicate nell'art. 83 comma 1 della Legge.

E' ammesso il subentro ai benefici già riconosciuti alla Ditta istante su richiesta di parte e previa verifica dei requisiti e dei presupposti di Legge.

ART. 10

PROROGA

La Provincia, su istanza motivata della Ditta ammessa a finanziamento e previo accertamento tecnico-amministrativo da parte dell'Ufficio competente, può concedere una proroga per la realizzazione dell'investimento previsto non superiore, di norma, a 24 mesi.

ART.11

VARIANTE IN CORSO D'OPERA

Qualora, per comprovati motivi tecnici, si rendano necessarie varianti in corso d'opera, le stesse debbono essere tempestivamente comunicate alla Provincia.

Le varianti non debbono produrre stravolgimenti del progetto originario, che personale tecnico dell'Ufficio provvederà a verificare mediante sopralluogo e riscontro con il progetto originariamente presentato e già ritenuto ammissibile.

A seguito della presa d'atto delle varianti in corso d'opera, l'ammontare dei finanziamenti verrà proporzionalmente ridotto qualora si accerti una diminuzione della spesa, mentre resterà invariato in caso di aumento della spesa.

ART.12

LIQUIDAZIONE

I soggetti ammessi ai benefici di legge, una volta terminati gli interventi previsti, entro 60 gg. dalla ultimazione ne danno comunicazione alla Provincia.

Contestualmente, gli stessi producono la documentazione consuntiva (certificazione di fine lavori, computo metrico consuntivo redatto secondo il preziario regionale utilizzato per il computo metrico preventivo, fatture in originale debitamente quietanzate che verranno successivamente restituite o copia conforme delle stesse, relative agli acquisti di arredi ed attrezzature) attestante la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'investimento ammesso ad agevolazione.

La Provincia, con provvedimento dirigenziale, dispone la liquidazione del contributo entro il termine di 60 gg.dal ricevimento della documentazione consuntiva da parte della Ditta e della

richiesta di liquidazione avanzata dalla Banca convenzionata, secondo le modalità di cui al successivo art. 13.

La liquidazione del contributo rimane subordinata all'inoltro di tutta la documentazione richiesta, all'accertamento della completezza della stessa, al sopralluogo finale, alla valutazione dell'entità della spesa documentata rispetto a quanto già ammesso a finanziamento ed alla conformità della Ditta agli altri obblighi previsti dalla legislazione nazionale in materia di aiuti pubblici.

Nel caso venga accertata una maggior spesa rispetto a quella preventivata, l'importo del finanziamento rimarrà invariato.

La Provincia è tenuta a comunicare, alla Ditta istante e alla Banca convenzionata, l'eventuale riduzione dell'investimento agevolabile qualora venisse accertata, in sede di verifica consuntiva, una minore spesa rispetto a quella preventivata.

ART. 13

RAPPORTI TRA ISTITUTI DI CREDITO E PROVINCIA

Entro il termine massimo di 6 mesi dall'invio della documentazione consuntiva, i soggetti ammessi ai benefici di legge stipulano il contratto di mutuo con l'Istituto bancario convenzionato.

Tale termine potrà essere prorogato di ulteriori 6 mesi a seguito di istanza motivata da parte del beneficiario.

La Banca prescelta provvede a trasmettere alla Provincia di Perugia copia autentica del contratto di mutuo agevolato ed una scheda, allegata al contratto, redatta secondo le modalità indicate nella Convenzione, contenente gli estremi dell'operazione ed i conteggi del contributo richiesto.

ART. 14

ESTINZIONE ANTICIPATA

In caso di estinzione anticipata per volontà del mutuatario, questo e/o la Banca ne dovrà dare comunicazione alla Provincia.

La Banca provvederà a rimborsare alla Provincia le somme percepite in forma attualizzata, per il numero delle rate a scadere, così come previsto nelle convenzioni attuative stipulate con gli istituti di credito.

L'eventuale rinegoziazione del mutuo mediante prolungamento dell'ammortamento oltre il termine di legge, pari a 20 anni, può essere autorizzato dalla Provincia su istanza di parte, a condizione che la stessa non comporti ulteriori oneri a carico dell'Ente.

ART. 15

FINANZIAMENTI

La Provincia, entro il 30 novembre di ogni anno, trasmette alla Regione dell'Umbria la richiesta di erogazione dei fondi e una relazione sulla gestione della delega contenente le seguenti indicazioni:

1. elenco delle aziende ricettive ammesse a finanziamento, con indicazione delle priorità di cui al precedente art. 4;
2. natura ed importo delle spese ammesse a contributo;
3. ammontare del mutuo ritenuto agevolabile ed indicazione del contributo riconoscibile.

Contestualmente, viene richiesto alla Regione dell'Umbria il trasferimento dei fondi necessari a garantire copertura finanziaria alle domande ritenute agevolabili ed inserite nella graduatoria redatta ai sensi del precedente art. 8.

ART. 16

CONVENZIONE

Per la concessione delle provvidenze di cui all'art. 79, la Provincia stipula ai sensi dell'art.82 un'unica convenzione con gli Istituti di Credito che disciplina:

1. le modalità di erogazione dei finanziamenti e dei pagamenti da parte dei beneficiari;
2. il termine entro cui l'istituto di Credito perviene alla stipula del contratto di mutuo;
3. la durata massima del mutuo che non può eccedere i 20 anni;
4. la durata massima dell'eventuale preammortamento.

La convenzione conterrà altresì l'obbligo per la Banca di costituzione del vincolo di destinazione d'uso sull'immobile per il quale è stata riconosciuta la agevolazione a favore dell'Ente concedente. Tale obbligo costituisce oggetto di apposita clausola che la Banca avrà cura di inserire nel contratto di mutuo e di far trascrivere presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.

ART. 17

REVOCA DEI CONTRIBUTI e CONTROLLI

La Provincia, con provvedimento dirigenziale, dispone la revoca dei benefici concessi nei seguenti casi:

1. rinuncia del beneficiario;
2. per difformità riscontrate nella realizzazione degli interventi rispetto a quelli ammessi e già autorizzati dal Comune competente;
3. per il mancato rispetto dei tempi stabiliti dai precedenti artt. 9 e 12;
4. nel caso in cui sia stato accertato il cambio di destinazione d'uso dell'immobile oggetto di intervento.
5. La Provincia si riserva l'attività di controllo limitatamente al permanere della destinazione d'uso dell'immobile ed alla congruità tra quanto richiesto e quanto realizzato.

ART 18

NORMA FINALE

Le modalità per la concessione delle agevolazioni di cui di cui al Titolo V° della L.R. 13/2013, sono normate, oltreché dalle presenti "Norme ed Indirizzi" e dalla Convenzione stipulata con gli Istituti finanziari, dagli atti di indirizzo in materia emanati dalla Regione dell'Umbria.

Le agevolazioni di cui al punto precedente sono soggette a previa autorizzazione dell'Ente concedente su domanda dell'interessato.

La liquidazione delle provvidenze rimane comunque subordinata sia per i nuovi interventi che per la rinegoziazione di mutui già contratti, oltre ai presupposti derivanti da disposizioni legislative in materia di erogazione di contributi pubblici, dall'apposizione del vincolo di destinazione d'uso per tutta la durata del mutuo, nei modi e nelle forme di cui all'art. 83 della L.R. 13/2013.